

COMUNE DI GORNO

REGOLAMENTO, MODALITA' E CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PASTI A DOMICILIO

approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 4 del 16.02.2004

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1	Istituzione e finalità
Art. 2	Utenti del servizio
Art. 3	Oggetto del regolamento

TITOLO II AMMISSIONE AL SERVIZIO

Art. 4	Modalità di accesso
Art. 5	Graduatorie
Art. 6	Svolgimento del servizio
Art. 7	Ulteriori adempimenti dell'Ufficio Servizi Sociali

TITOLO III COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA

Art. 8	Quote a carico degli utenti
Art. 9	Modalità di pagamento

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 10	Accesso agli atti.
Art. 11	Modifiche
Art. 12	Entrata in vigore
Art. 13	Trattamento dati personali

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Istituzione e finalità

1. È istituito il servizio di distribuzione a domicilio del pasto di mezzogiorno;
2. Sono finalità del servizio:
 - a) *la prevenzione delle situazioni di disagio che i soggetti di cui al successivo art. 2 possono incontrare, in particolari situazioni personali o durante particolari periodi, nel provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti;*
 - b) *il miglioramento della qualità dei servizi alla persona presenti sul territorio dando un supporto alle attività di assistenza domiciliare già attivate dal Comune di Gorno;*
 - c) *il rispetto del principio della domiciliarità;*
 - d) *il garantire all'utente almeno un pasto caldo al giorno.*

Art. 2 Utenti del servizio

1. Possono usufruire del servizio tutti i cittadini residenti nel Comune di Gorno che dimostrino di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
 - a) *aver compiuto il 65 anno di età;*
 - b) *invalidità attestata superiore al 70%;*
 - c) *temporanea non autosufficienza, attestata da certificato medico o da relazione del Servizio di assistenza sociale recante anche l'indicazione della durata presunta di tale condizione;*

Il servizio è esteso a quanti, essendo in possesso di una delle suddette condizioni a) b) c), si trovino a dimorare anche temporaneamente, nel Comune di Gorno senza averne la residenza;

2. La mancanza o il venire meno dei requisiti di cui al precedente comma 1 comporta la non ammissione o l'esclusione dal servizio.

Art. 3 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità:
 - a) *per l'ammissione degli utenti al servizio;*
 - b) *per l'organizzazione e la gestione del servizio di distribuzione di pasti a domicilio ai soggetti di cui all'art. 2;*
 - c) *per la compartecipazione economica al servizio da parte degli utenti.*

TITOLO II AMMISSIONE AL SERVIZIO

Art. 4 Modalità di accesso

1. L'accesso al servizio avviene su richiesta degli interessati;
2. La richiesta di accesso al servizio è presentata, al manifestarsi del bisogno, all'Ufficio di Segretariato Sociale del Comune di Gorno utilizzando i moduli appositamente predisposti dal Comune che ne acquisirà la richiesta;
3. Entro 15 giorni dall'acquisizione al protocollo generale del Comune della richiesta di cui al precedente comma 1 l'Ufficio Servizi sociali, nella funzione del Responsabile di Servizio, sentito l'Ufficio di Segretariato Sociale:

a) provvede all'istruttoria della pratica attraverso la redazione, quando necessario, di apposita relazione da parte del servizio di assistenza sociale, ed all'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2;

b) decide in merito disponendo l'attivazione del servizio o comunicando per iscritto al richiedente l'eventuale diniego motivato.

4. Ai fini dell'istruttoria di cui al precedente comma 3 l'Ufficio Servizi sociali può richiedere ulteriori informazioni ed integrazioni ai soggetti richiedenti.

5. L'ammissione al servizio comporta l'accettazione incondizionata del presente regolamento.

Art. 5 Graduatorie

1. La Giunta comunale, tenuto conto delle necessità organizzative del servizio di distribuzione determina il numero massimo degli utenti ammissibili al servizio;

2. Nel caso in cui i richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 superino il numero massimo stabilito degli utenti ammissibili al servizio, l'Ufficio Servizi Sociali provvede alla predisposizione di una graduatoria di ammissione seguendo il criterio di appartenenza alle fasce ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) che saranno approvate da apposita delibera di Giunta Comunale dando priorità alle fasce più basse; esaurito questo criterio la graduatoria verrà formata assegnando a ciascun richiedente i punteggi, tra loro cumulabili, di cui alla tabella "A" allegata al presente regolamento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

3. A parità di punteggio si procede secondo il seguente ordine di priorità:

a) soggetti cui sono stati assegnati i punteggi di cui al punto 3 della tabella "A";

b) soggetti cui sono stati assegnati i punteggi di cui al punto 2 della tabella "A";

c) soggetti con maggiore anzianità anagrafica.

4. I richiedenti dimoranti temporaneamente in Gorno come da art. 2 comma 1, entrano nella graduatoria dopo i residenti in Gorno.

5. La graduatoria viene rivista annualmente integrandola con gli eventuali subentri degli utenti che avendo fatto richiesta ed avendo priorità rispetto a quanti già fruitori del servizio possano sostituirli in base al numero massimo stabilito dalla Giunta Comunale. Fino a tale revisione non può essere tolto a nessun utente il servizio ed eventuali situazioni particolari di ammissione al servizio possono essere derogate rispetto al presente regolamento dalla Giunta Comunale dandone motivazione.

Art. 6 Svolgimento del servizio

1. Il servizio è assicurato, ordinariamente, per tutti i giorni feriali - dal lunedì al venerdì - con consegna prevista tra le ore 11 e le ore 13 - per tutto il periodo dell'anno; in ragione di particolari ed eccezionali comprovate esigenze potranno essere richiesti anche pasti da erogare durante i giorni festivi o per orari diversi da quelli ordinari, compatibilmente con la disponibilità del gestore e del distributore. Per la fornitura dei pasti il Comune può ricorrere alla stipula di apposita convenzione/contratto con altri Enti Pubblici o con soggetti privati.

2. Il menù giornaliero è a scelta settimanale che varia su quattro settimane ed è predisposto dal gestore della preparazione dei pasti in accordo con l'Amministrazione Comunale.

3. Il pasto viene distribuito in appositi contenitori igienici ed è costituito da un primo piatto, un secondo piatto con contorno, frutta o dolce o yogurt.

4. Il trasporto e la consegna a domicilio dei pasti può essere effettuato:

a) mediante l'impiego di personale di ruolo del Comune.

b) mediante l'impiego di giovani che effettuano il servizio sostitutivo di leva presso il Comune;

c) attraverso associazioni e/o gruppi del volontariato sociale;

d) attraverso privati previo accordo con l'Amministrazione Comunale;

Art. 7
Ulteriori adempimenti dell'Ufficio Servizi Sociali

1. L'Ufficio Servizi Sociali del Comune provvede, attraverso il Responsabile del Procedimento coadiuvato dall'Assistente Sociale, all'organizzazione del Servizio curando i rapporti con gli utenti, coordinando le prestazioni connesse al Servizio e verificandone periodicamente l'efficienza, proponendo eventuali modifiche al progetto per migliorarlo rispetto alle esigenze degli utenti.

Deve inoltre provvedere:

a) a comunicare periodicamente al gestore il numero dei pasti da preparare per gli utenti ammessi al servizio, aggiornandolo, a seguito degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 3 dell' articolo 4, delle avvenute cessazioni dal servizio e delle comunicazioni di cui al successivo comma 2;

b) al conteggio dei pasti erogati per ogni singolo utente ed alla definizione annuale dell'effettivo costo sostenuto dall'Amministrazione comunale, al fine del calcolo della quota di compartecipazione posta a carico dell'utenza secondo quanto stabilito dal successivo articolo 8;

c) alla sospensione del servizio nei casi previsti dal presente regolamento.

2. Ogni utente ammesso al servizio è tenuto a comunicare all'Ufficio servizi sociali eventuali sospensioni giornaliere dell'erogazione del proprio pasto entro le ore 9,30 del giorno di sospensione stesso. In caso di mancata comunicazione i pasti preparati vengono conteggiati al fine del calcolo della quota di compartecipazione posta a carico dell'utenza secondo quanto stabilito dal successivo articolo 8.

TITOLO III
COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA

Art. 8
Quote a carico degli utenti

1. Gli utenti del servizio sono tenuti a compartecipare alle spese tramite il pagamento di una quota, calcolata a pasto.

2. Le eventuali agevolazioni, previste dall'applicazione delle fasce ISEE approvate con apposita delibera della Giunta Comunale, vanno richieste dall'utente allegando la dichiarazione ISEE alla domanda di ammissione al servizio.

3. Gli utenti ammessi e dimoranti temporaneamente in Gorno come da art. 2 comma 1, partecipano al costo con tariffa piena senza tener conto delle fasce di appartenenza ISEE.

Art. 9
Modalità di pagamento

1. Il pagamento della quota di compartecipazione al servizio di cui al precedente articolo 8 è effettuato con cadenza mensile mediante emissione di bollettino pagabile presso la Tesoreria del Comune di Gorno;

2. In caso di mancato pagamento della quota di compartecipazione entro la data di scadenza del bollettino l'Ufficio competente provvede all'invio di un avviso per sollecitare gli interessati a regolarizzare la loro posizione entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di invio del medesimo;

3. Qualora l'utente non provveda alla regolarizzazione entro il termine di cui sopra l'Ufficio competente provvede alla sospensione del servizio.

TITOLO IV
NORME FINALI

Art. 10
Accesso agli atti

1. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione.

Art. 11
Modifiche

1. Le modifiche al presente regolamento verranno apportate con apposita delibera di Consiglio Comunale.

Art. 12
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale con la quale viene approvato.

Art. 13
Trattamento dati personali

1. Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto delle disposizioni della legge n. 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Allegato al "Regolamento, modalità e criteri per lo svolgimento del servizio di erogazione di pasti a domicilio".

TABELLA "A"	
CRITERI E PUNTEGGI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PASTI A DOMICILIO (comma 2 dell'articolo 5 del "Regolamento, modalità e criteri per lo svolgimento del servizio di erogazione di pasti a domicilio")	
1. ETA'	
CRITERI	PUNTEGGI
1.1 età anagrafica	punti 1 per ogni anno di età compiuto oltre il 65°
2. STATO DI SOLITUDINE	
CRITERI	PUNTEGGI
2.1 soggetti soli	punti 5
3. STATO DI DISAGIO	
CRITERI	PUNTEGGI
3.1 invalidità attestata da certificato medico rilasciato dalle Commissioni Mediche Provinciali da cui derivi l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti;	punti 5
3.2 temporanea non autosufficienza, attestata da certificato medico o da relazione del Servizio di assistenza sociale recante anche l'indicazione della durata presunta di tale condizione, da cui derivi l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti;	punti 3
3.3 necessità, attestata da parte dei Servizi sociali del Comune o della A.S.L, di supporto nella preparazione dei propri pasti.	punti 3
3.4 Impossibilità temporanea dei parenti a provvedere alla preparazione dei pasti per problemi di salute o per problematiche familiari;	punti 2
3.5 necessità, valutata da parte dell'Assistente sociale del Comune o della Asl, di concedere un sostegno temporaneo ai parenti impegnati nell'assistenza di soggetti anziani, portatori di handicap, portatori di patologie psichiatriche o che si trovino in situazioni di disagio.	punti 2